

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2667

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FASSONE, BARBIERI, RUSSO,
SALVATO, SENESE, CALVI, SMURAGLIA, PELLEGRINO,
BONFIETTI e BONAVIDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1997

—————

Disciplina dell’applicazione di misure interdittive

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la recente legge sull'abuso d'ufficio, l'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è stato modificato nel senso di prevedere che «Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato con le modalità indicate dagli articoli 64 e 65».

L'innovazione risponde all'esigenza che un provvedimento contenente pesanti limitazioni nella sfera delle libertà e dei diritti della persona sia adottato soltanto dopo l'ascolto del controinteressato e la valutazione delle ragioni da lui addotte, sia in tema di responsabilità, sia anche solo in tema di sussistenza dei pericoli che giustificano la restrizione cautelare.

Ma la detta normativa si rivela carente per difetto, là dove circoscrive l'innovazione alla sola misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. Se la ragione è, e non può non essere, quella di cui sopra, essa vale anche a proposito delle altre misure interdittive (sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, e divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali), rispetto alle quali viene a configurare un'ingiustificabile situazione di privilegio, passibile di sospetti di incostituzionalità.

Si ritiene quindi necessario estendere il trattamento ora introdotto anche alle altre misure di cui agli articoli 288 e 290; e conseguentemente collocare l'anzidetta prescrizione processuale nell'articolo 287, che disciplina in generale le «condizioni di applicabilità delle misure interdittive». Sembra peraltro opportuno stabilire che l'obbligo di interrogare l'indagato sussiste solamente se e quando questi non abbia già avuto modo di esporre le sue discolpe.

Per completezza si deve osservare che l'innovazione potrebbe a buon diritto essere applicata anche nelle misure coercitive (articoli 281 - 286): ma nei riguardi di queste si pongono non lievi problemi di coordinamento con le esigenze di contrastare determinati *pericula libertatis* (in particolare il pericolo di fuga), e con il sistema delle impugnazioni in materia di misure cautelari, che ovviamente dovrebbe essere rivisto qualora si rafforzassero le garanzie anteriori all'emanazione della misura.

Tutto ciò comporterebbe una serie di interventi collaterali che esigono ampia riflessione, e che contrastano con la natura circoscritta dell'intervento correttivo che qui ci si propone di realizzare, al fine di sottrarre la recente norma a sospetti di incostituzionalità. Per tali ragioni ci si limita a proporre la modifica nei termini sottoindicati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 287 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Prima di decidere sulla richiesta di applicazione di una misura prevista dal presente capo, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, se questi non è già stato ascoltato in ordine al reato per cui la misura è richiesta, osservando le disposizioni di cui agli articoli 64 e 65».

Art. 2.

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 289 è abrogato.

